

REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 31/10/2011

Modificato con delibera di Consiglio del 24/10/2013

REGOLAMENTO
PER IL
PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

ARTICOLO 1

Il pagamento della quota associativa annuale, di seguito indicata con il termine «quota», nella misura stabilita dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo per l'Iscritto all'Albo, ai sensi del regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537.

ARTICOLO 2

La quota, che non è assolutamente frazionabile, decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3

1. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine; lo stesso, al contrario, può dar luogo a giudizio disciplinare, a norma dell'art. 50 del R.D. 2537/1925.
2. Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, dovrà essere presentata apposita domanda di cancellazione indirizzata all'Ordine medesimo, cui dovrà essere allegata la prova della regolarità dello stato dei pagamenti.
3. La cancellazione decorrerà dalla delibera del Consiglio, fermo restando l'obbligo per l'Iscritto di versare la quota, riferita alla data della richiesta di cancellazione.

ARTICOLO 4

1. Il pagamento della quota, al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità, dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio indicate nella richiesta di pagamento, che sarà inviata a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) a ciascun Iscritto e pubblicata sul sito web dell'Ordine.

2. Coloro che non dispongono di un indirizzo P.E.C. dovranno preventivamente richiedere alla Segreteria dell'Ordine l'opzione di invio al proprio indirizzo e-mail, ovvero di spedizione per posta ordinaria presso il proprio domicilio con spese a carico dell'Iscritto.

ARTICOLO 5

1. L'Ordine non è responsabile della mancata notifica, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento della quota da parte dell'Iscritto.
2. L'Iscritto è obbligato ad attingere le informazioni necessarie per eseguire il versamento attraverso la Segreteria ovvero mediante il sito web dell'Ordine medesimo.

ARTICOLO 6

La quota annuale dovrà essere versata entro il 28 febbraio di ciascun anno.

ARTICOLO 7

La Segreteria, dopo aver verificato entro il 15 marzo lo stato dei pagamenti delle quote, invierà immediatamente agli inadempienti a mezzo P.E.C., ovvero a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una nota per il sollecito del versamento, con la quale notificherà ogni conseguenza cui l'Iscritto è soggetto, nel rispetto del presente regolamento, richiedendo contestualmente il versamento di una penale del 10% della quota per le spese postali e di Segreteria.

ARTICOLO 8

Il pagamento effettuato dopo la data fissata dall'articolo 6 ed entro il 30 aprile successivo, comporterà la maggiorazione del 10% della quota d'iscrizione per spese di segreteria.

ARTICOLO 9

La nota di sollecito espressamente prevista dall'articolo 7 costituisce a tutti gli effetti di legge messa in mora ed avviso prodromico al provvedimento disciplinare, prescritto dall'articolo 11.

ARTICOLO 10

Coloro che effettuino il pagamento dopo il termine ultimo fissato dall'articolo 8 dovranno versare una penale aggiuntiva alla quota base pari al 20%.

ARTICOLO 11

1. Il mancato pagamento delle quote associative per tre anni, determinerà l'avvio del procedimento disciplinare mediante comunicazione al Consiglio di Disciplina"
2. - La Segreteria dovrà redigere l'elenco completo degli iscritti morosi, che renderà disponibile al Consiglio entro il 15 gennaio di ogni anno. Il Consiglio, alla prima seduta utile, determinerà i morosi ed attiverà l'iter per l'inizio del procedimento presso il Consiglio di disciplina.
3. annullato
4. annullato
5. Il Consiglio non potrà addurre motivazioni per ritardare il provvedimento disciplinare, fatta eccezione per importanti ragioni eccezionali ed inderogabili, che dovranno essere espressamente indicate nel verbale.

ARTICOLO 12

L'Isritto, che volesse evitare il procedimento disciplinare di sospensione, dovrà farne esplicita richiesta al Consiglio, entro la data di convocazione dello stesso Consiglio disposta dall'articolo 11 comma 3, con nota protocollata in Segreteria, cui dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto versamento della quota annuale, maggiorata della penale prescritta dall'articolo 10.

ARTICOLO 13

La reintegrazione dell'Isritto, sospeso in applicazione dell'articolo 11, avverrà dopo esplicita richiesta dello stesso al Consiglio con nota protocollata in Segreteria, cui dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto versamento della quota maggiorata della penale prescritta dall'articolo 10.

ARTICOLO 14

A coloro che non sono in regola con il pagamento della quota dal 1 maggio dell'anno corrente e fino al saldo della stessa, ivi comprese le somme prescritte dagli articoli 8 e 10, verranno sospesi tutti i servizi dell'Ordine.

ARTICOLO 15

1. annullato

ARTICOLO 16

In deroga a quanto prescritto nel presente regolamento, il Consiglio per gravi e giustificate ragioni provate dall'Isritto, potrà non dar corso, con delibera motivata, all'applicazione del procedimento disciplinare previsto dall'articolo 11.